



COMUNE DI ISOLABONA

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - T.A.R.E.S.: APPROVAZIONE

L'anno duemilatredecim addi cinque del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Danilo Veziano - Sindaco	Sì
2. David Gabrielli - Consigliere	Sì
3. Barlocco Fabiana - Consigliere	No
4. Berio Roberto - Consigliere	No
5. Noaro Carla - Consigliere	Sì
6. Anfosso Andreina - Consigliere	No
7. Allavena Milena - Consigliere	Sì
8. Zanon Renato - Consigliere	Sì
9. Grillo Marco - Consigliere	Sì
10. Orrao Minella - Consigliere	Sì
11. Martini Claudio - Consigliere	No
12. Cossu Antonio - Consigliere	Sì
13. Bramardi Fabio - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Tommaso La Mendola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor David Gabrielli nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Comunale il punto all'O.d.G. ad oggetto: **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A.R.E.S.: approvazione**".

L'esposizione della proposta in esame è eseguita dal Presidente e dal Segretario del Comune. Il documento è stato predisposto dagli uffici sulla base delle linee guida pubblicate dal Ministero delle Finanze, che ha reso disponibile un proprio modello di regolamento e che ha dato le indicazioni per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe Tares.

E' necessario fare alcune precisazioni: innanzitutto i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani devono essere totalmente coperti. Il regolamento disciplina modalità e criteri per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Vengono distinte le tariffe in domestiche e non domestiche; per le domestiche e per i non residenti si è preso a riferimento la tabella di idoneità abitative alloggio, come da circolare Ministero dell'Interno e Ministero della Sanità, rivedute in aumento. Per le non domestiche, divise in categorie, alcune delle quali fortemente penalizzate, si è cercato di riconoscere rimborsi a quelle che presentano maggiori costi rispetto alla Tarsu: tra queste sono state individuate le categorie: 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19 e 20.

Le proiezioni del tributo hanno evidenziato una riduzione della spesa per i residenti e per la gran parte degli utenti rispetto agli anni precedenti.

E' opportuno segnalare che la Tares nel prossimo anno dovrebbe essere sostituita dalla una nuova tassa "Service Tax", che, nell'intendimento del Governo dovrebbe comprendere anche l'IMU relativa alla prima casa e colpire proprietari e inquilini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente e integrazioni del Segretario del Comune

ASCOLTATI gli interventi dei Signori Consiglieri;

PREMESSO che l'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, prevede l'istituzione a decorrere dal 01.01.2013 del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e relativi servizi e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 14:

- comma 22: con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 445, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - ◆ la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - ◆ la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - ◆ la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - ◆ l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - ◆ i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- comma 23 : il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di revisione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- comma 24: per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. La misura dell'occupazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- comma 25: la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento;

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 46 dispone, a decorrere dall'01.01.2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere applicazione la TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- cessano di avere applicazione anche l'addizionale ex ECA (5%) e maggiorazione addizionale ex ECA (5%) in precedenza di competenza del comune per la copertura dei costi di smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti;
- resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTO altresì l'art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazione dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- comma 2: per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
 - la scadenza, ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
 - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
 - i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. LGS. 15.12.1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti ai contribuenti;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di predisporre "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" - TARES -;

ESAMINATO a tal fine il "regolamento" di cui sopra, in allegato, predisposto dal Servizio tributi, costituito da 44 articoli e 3 allegati, e ritenuto meritevole di approvazione;

OSSERVATO:

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel predetto regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, ed all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii. ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES –;

VERIFICATO come ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21.05.2013 N. 54 è stata stabilita la data del 31 agosto 2013 entro la quale definire una "complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";

VISTO l'art. 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicato nella G.U. n. 302 del 29.12.2012, che stabilisce "Per l'anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267" e che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013;

RILEVATA l'urgenza e improrogabilità dell'atto in riferimento all'imminente scadenza dei termini di legge;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

VISTO il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali;

VISTO lo Statuto dell'ente;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti che ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL, il quale è chiamato ad esprimersi sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO lo Statuto del Comune;

Il Consiglio Comunale, invitato dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano;

Con voti favorevoli 8 e voti zero contrari, espressi per alzata di mano, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e nessuno astenuto e per proclamazione del Presidente,

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;

DI APPROVARE, il **Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES** – allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da 44 articoli e 3 allegati;

EVIDENZIARE che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;

PRECISARE che, come stabilito dall'allegato regolamento, il Comune riscuote il tributo e la maggiorazione, suddividendo l'ammontare in tre rate e che il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, - MEF – ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e ss.mm.ii. utilizzando le procedure di cui alla circolare 5343/2012 (trasmissione telematica – portale www.portalefederalismofiscale.gov.it).

IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione, delibera con voti favorevoli 8 e voti zero contrari, espressi per alzata di mano, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e nessuno astenuto che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : David Gabrielli

Il Segretario Comunale
F.to : Tommaso La Mendola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/09/2013 al 04/10/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Isolabona , li 19/09/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Tommaso La Mendola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Isolabona, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-set-2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : Tommaso La Mendola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Data, _____

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole

Data, _____

Il Responsabile del Servizio